

di una trattazione organica. Dunque, nessun dubbio sulla produttività di un lavoro che, molto spesso, passa attraverso minuziose indagini esegetiche per ritrovare un filo d'insieme: soprattutto se, come nel nostro caso, l'a. tenda a scoprire radici « strutturali » di prassi giuridiche. [G. M.].

3. Tra le molte perspicaci iniziative didattico-scientifiche dell'infaticabile Arnaldo Biscardi segnaliamo quella del « Seminario romanistico gardesano » svoltosi dal 19 al 21 maggio 1976 nella villa Feltrinelli di Gargnano. Senza le solennità e gli apparati di un convegno o di un congresso, si è trattato di una riunione alla buona, ma fortemente lavorativa, di un gruppo di giovani e meno giovani docenti e studiosi che ruotano intorno all'Università di Milano e di Bari e alle persone di Biscardi e di F. M. De Robertis. Ciascuno ha riferito in breve delle sue ricerche in corso, sollecitando gli altri convenuti alla discussione. In definitiva, nella pace del lago, si è « fatto il punto » della rotta di ciascuno con il concorso di tutti. Ne è scaturito un volumetto poligrafato, che costituisce il « supplemento » n. 3 del periodico universitario milanese *Ricerca scientifica ed educazione permanente* e che riproduce il testo dattiloscritto di dodici comunicazioni e di un « epilogo » riassuntivo e critico di Biscardi (*Seminario romanistico gardesano*, promosso dall'Istituto milanese di Diritto romano e Storia dei diritti antichi [Univ. Milano, 1976] p. 175). Il tono delle comunicazioni è dichiaratamente « provvisorio », ma forse appunto perciò i vari contributi, o almeno alcuni tra gli stessi, sollecitano maggiormente il lettore. [A. G.].

4. Il volume *Tradizione e misura umana del diritto* (Edizioni di Comunità, Milano 1976, p. 289) riunisce alcuni scritti minori di Giuseppe Grosso. La raccolta, predisposta dall'autore prima che la morte immaturamente lo rapisse alla scienza, ed attuata da Giovanni Pugliese, è utilissima perché riunisce in un solo libro scritti sparsi in varie riviste, e perciò di laboriosa e non sempre facile consultazione. Il libro è preceduto da un'introduzione del Pugliese così profonda ed accorata da poter noi aggiungere ad essa ben poche cose. — Tutti i vari saggi risentono del momento storico in cui furono scritti e di cui sono divenuti validi testimoni: infatti il Grosso non li ha modificati in nulla proprio per non togliere valore all'immediatezza, pregio non ultimo del libro. Quale testimonianza maggiore del saggio n. 3 (*Divagazioni su Labeone*) per indicarci sia lo sdegno del Grosso nei confronti di quella massa di « ruentes in servitium » pronti all'adulazione, sia la sua sete di libertà che mal sopportava il regime fascista? Di Labeone giurista dalla « *incorrupta libertas* » l'autore scomparso fa il portavoce degli spiriti liberi del XX secolo; e nel raffronto Labeone-Capitone trova un mezzo per esaltare la libertà. — I vari saggi che formano la silloge non costituiscono unità staccate l'una dall'altra, bensì un insieme reso unitario da un intrecciarsi di tematiche ricorrenti. Questa concatenazione di motivi, ed i continui richiami esistenti tra i vari brani del libro fanno sì che il lettore si trovi di fronte ad un'opera organica e compiuta, e non ad « una semplice raccolta di spunti e di riflessioni ». — Nei primi paragrafi tema principale è la tradizione e l'influenza che essa ha su giuristi e politici. Alla tradizione quale mito, voluta dallo Jemolo, cioè ad una tradizione opera di fantasia e di poesia, il Grosso oppone la tradizione-esperienza che è fondata « su un complesso che ha valore di esperienza vissuta ed acquisita », e che non è di remora né alla soddisfazione di nuove esigenze, né a

tico-militare nella zona mediante la creazione di stati-cuscinetto ed un'alternanza di iniziative di pace e di reazioni militari circoscritte. L'atteggiamento dei Romani nei confronti delle popolazioni dell'alta valle del Nilo fu complessivamente improntato a cautela e moderazione, sicché lo scopo principale della penetrazione romana nella Nubia settentrionale, cioè dell'insediamento nella Dodekaschoinos, rimase sempre difensivo, di protezione delle frontiere meridionali e dei canali commerciali. — Anche quando l'equilibrio nella regione rischiò di saltare alla comparsa delle tribù dei Blemmi, il pericolo non divenne mai tale da mettere seriamente in crisi l'occupazione romana dell'Egitto e mutare la funzione degli stanziamenti non ingenti di truppe da forza di repressione interna a strumento di difesa da attacchi esterni. Piuttosto poteva destare preoccupazioni l'appoggio che i popoli del sud minacciavano di dare a ogni tentativo di riscossa nazionale egiziana e l'attrazione che i sudditi egiziani sentivano per le tradizioni culturali e religiose così simili alle loro che prosperavano in Nubia. — Mentre nei primi due secoli dell'Impero lo sviluppo dei traffici con l'oriente africano e i paesi del Mar Rosso rendono reciprocamente conveniente la pace fra Roma e il regno axumita, la situazione diverrà più complessa con l'irruzione nella zona dei Blemmi prima e dei Noubades poi, nei cui confronti si dovrà tenere una complessa politica fatta di iniziative di pace e spedizioni militari, di minacce e di profferte di amicizia. — Di particolare importanza è il problema dei rapporti fra popoli nubiani e resistenza anti-cristiana in Egitto. A partire dal IV secolo (ma soprattutto nel V), il risveglio di fermenti nazionalistici in Egitto rende gli studiosi egiziani assai attenti alla storia, ai costumi e ai culti dell'Alto Nilo, nell'ambito di una riscoperta delle proprie radici culturali e di un riallacciamento alla civiltà faraonica ed ai suoi residui sopravvissuti fuori dei confini dell'Impero. La religione condizionò sempre i rapporti fra i Romani e i popoli nubiani, nel senso di rendere sempre i primi assai attenti ad ostentare il massimo rispetto delle credenze dei secondi allo scopo di favorire una politica di distensione; ma questa politica avrà termine quando l'Impero si troverà a dover fronteggiare il problema dell'appoggio che le tribù nubiane forniranno alla resistenza pagana. La ricerca della Demicheli assume come limite cronologico la seconda metà del secolo VI, quando in Nubia, dopo una lunga e decisa opposizione da parte di Blemmi e Noubades, comincia ad affermarsi il Cristianesimo. Così, nel VII secolo, mentre l'antica cultura nilotica si piegherà all'evangelizzazione cristiana in Nubia, verrà travolta dall'invasione musulmana in Egitto. [G. GILIBERTI].

6. Altri due fascicoli del *Thesaurus linguae Latinae*: il decimo del vol. 7.2 (*linearis-locus*) e il quinto del vol. 9.2 (*onocrotalus-oppugnatio*) (Leipzig, B. G. Teubner, 1976). Tra le molte voci di interesse giuridico, da segnalare « *oportet* ». [A. G.].

7. L'opera è già stata segnalata in *Labeo* (21 [1975] 97) al suo apparire nell'edizione tedesca. Ecco ora, in edizione italiana accessibile al vasto pubblico degli uomini di cultura, la *Storia dell'età della pietra* di H. MÜLLER-KARPE (Bari, Laterza, 1976, p. VII-516). [B. B.].

8. Il flusso incessante, e sempre più largo, di *ANRW*. (*Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*) continua felicemente. Abbiamo da poco dato notizia in *Labeo* (22 [1976] 424) del ricchissimo vol. II. 15, pieno di contributi di elevato livello

(splendido, tra questi, l'articolo di D. Nörr su Pomponio), ma eccoci a segnalare due altri volumi (Berlin - New York, De Gruyter, 1976): il II. 5.1, sulla storia politica della Germania (continuaz.), delle procurature alpine e della Rezia (p. X-600); e il II. 9.1-2, su Mesopotamia, Armenia, Iran, Arabia meridionale e sui rapporti tra Roma e l'estremo Oriente (p. X-544). Curatrice infaticabile anche di questi volumi (o, ad essere esatti, semi-volumi) H. Temporini. [A. G.].

9. Nella Bibliotheca Iuridica (n. 3 e 4) della Cisalpino-Goliardica di Milano (1975) sono apparse due ristampe anastatiche: C. S. RAZZINI, *Il diritto romano nelle Satire di Giovenale* (1913); P. MORIAUD, *De la simple famille paternelle en droit romain* (1910, con aggiunta di indice delle fonti). Il secondo lavoro è troppo noto per dover essere in qualche modo illustrato. Il primo è una dissertazione di laurea, per verità non troppo approfondita, che però fa venire alla mente la lacuna, tuttora perdurante, di uno studio esaustivo e organico su Giovenale come fonte di cognizione del diritto romano. [A. R.].

10. La facoltà di giurisprudenza di Urbino, a ricordo del fatto che U. E. Paoli vi si addottorò in diritto, già laureato in lettere, nel 1918, ha pubblicato una ricca raccolta di studi dell'antecessore fiorentino: U. E. PAOLI, *Altri studi di diritto greco e romano* (Milano, Cisalpino-Goliardica, 1977, p. XVII-631). Al di sotto del pretesto elegante si scorge, e si ammira, il nobile e umanissimo attaccamento di due discepoli al rispettivo maestro: da un lato, A. Biscardi, cui è stato caro rivivere nella prefazione i tempi lieti del suo apprendistato presso Paoli; dall'altro lato, R. Martini, che si è prodigato, come professore nell'università di Urbino, per un'iniziativa che sarà grata a tutti gli studiosi, ma che sarà stata certo più grata ancora (e forse principalmente per ciò egli l'ha presa) al suo diretto maestro Biscardi. [A. G.].

11. I *Mélanges de philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé* (Roma, École Française, 1974, p. XXXII-789) sono in tutto degni, per numero e livello di contributi, dell'eletta personalità dello studioso che si è voluto con essi onorare. Una lettura interessantissima, gradevole e varia. A puro titolo di glossa sia permessa qualche parola su uno dei cinquantadue saggi della raccolta: Robert SCHILLING, *Iuppiter Fulgur. A' propos de deux lois archaïques* (p. 681-689). Le leggi « regie » cui si riferisce l'a. sono riportate da Festo (p. 190 L.) in un notissimo passo: *Occisum a necato disting[uunt] quidam, quod alterum a caedendo atque ictu fieri dicunt, alterum sine ictu. itaque in Numae Pompilii regis legibus scriptum esse: ' si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito ', et alibi: ' homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet '.* Gli editori correggono solitamente il primo « fulminibus » in « fulmen » (cfr. FIRA. 1.13), ma non manca chi ricostruisce « fulmen Iovis » (Scaligero, Ernout) o attribuisce ad « occisit » un eccezionale senso « impersonale », come (non tanto di azione compiuta da un preciso soggetto, quanto) di effetto determinato da un *numen*, « da una forza sentita come occulta e sovrastante la dimensione umana » (SCHWYZER, in *Rhein. Mus. Philol.* 1927, 433 ss.; TONDO, in *SDHI.* 1971, 53 ss., 57). Lo Schilling, che giustamente accetta la genuinità di « fulminibus », ancora più giustamente dubita dell'uso passivo di « occisit » e della attendibilità del meccanismo contorto del *numen*: pertanto egli, attraverso

una ricca e dottissima rievocazione dell'importanza attribuita dagli antichi a *Iuppiter Fulgur*, conclude che il soggetto implicito (ed ovvio) di «*occisit*» è «*Iuppiter*». Possibile, naturalmente; ma solo a patto di far risalire la formula ad un'epoca, non certamente molto arcaica, in cui si può essere formato e può aver preso corpo il «soggetto» divino di Giove folgorante. Per parte mia, a costo di essere accusato di banale, suggerirei una spiegazione più semplice. In primo luogo, è indiscutibile che Festo ha tratto la *lex Numa*, sulla sorte dell'uomo folgorato, da due fonti diverse («*et alibi*»), di cui non è detto che la prima (quella col «*ne supra genua tollito*») rappresentasse, come vuole il Tondo, la formulazione più antica e di cui, in ogni caso, nessuna veramente si rifaceva alle improbabili origini «regie» della *lex*. In secondo luogo, è pensabile che il versetto pseudo-legislativo fosse usualmente tramandato e recitato, sia nella prima che nella seconda versione, senza la precisazione relativa all'*homo* colpito dal fulmine, cioè alla maniera secca e essenziale che caratterizza molti versetti delle XII tavole (tra cui quello «*si nox furtum faxit*», che incontreremo tra poco): la precisazione, in altri termini, fu probabilmente aggiunta da Festo allo scopo di rendere più chiaro il contenuto della disposizione ai suoi lettori. In terzo luogo, non è da escludere che la prima fonte non portasse un «*fulminibus occidit (occisit)*», ma un «*fulminibus occidit*» (da *ob* e *cado*), un «cadde per forza di fulmini» (avente per soggetto implicito «*homo*») sostanzialmente parallelo al «*fulmine occisus est*» riportato dalla seconda formula. Insomma, il nostro grammatico, che andava assiduamente alla ricerca degli usi antichi di «*occidere*» (da *ob* e *caedo*) e che era, lui sì, pienamente permeato del mito di *Iuppiter Fulgur*, ha interpretato, per influenza della seconda fonte, l'«*occidit*» della prima fonte come «*occidit*» (nel senso di «Giove folgorante uccise») e, ben sapendo che il perfetto arcaico di «*occidere*» (uccidere) era «*occisit*» (cfr. *Macr. saturn.* 1.4.19: «*si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*»), ha «arcaicizzato» l'«*occidit*» in «*occisit*»; dopo di che ha peggiorato la situazione esplicitando, con «*hominem*», il complemento oggetto del suo «*occisit*». Errore veniale di grammatico antico o schiocchezza imperdonabile di romanista contemporaneo? («Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito inginocchiata; e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'Innominato, e riabbassandoli subito, disse: sono qui: m'ammazzi.», A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. XXI). [A. G.]